

CONGRÈS NATIONAL DES ITALO-CANADIENS
NATIONAL CONGRESS OF ITALIAN-CANADIANS
CONGRESSO NAZIONALE DEGLI ITALO-CANADESI

RÉGION DU QUÉBEC

Regolamenti Generali

31 GENNAIO 2007

AGGIORNATI SECONDO GLI EMENDAMENTI DEL 15 APRILE 2009

INDICE

ARTICOLO A. DISPOSIZIONE GENERALI

1. Nome	3
2. Sede sociale	3
3. Sigillo	3
4. Affiliazione	3

ARTICOLO B. SCOPI E OBIETTIVI

1. Scopi e obiettivi (#1-9)	4
-----------------------------	---

ARTICOLO C. I MEMBRI

1. Associazioni Rappresentanti della Popolazione	5
2. Ammissione	6
3. Membri onorari	6
4. Contribuzione	6
5. Sospensione ed espulsione	6
6. Dimissione	6

ARTICOLO D. ASSEMBLEE DEI MEMBRI

1. Assemblea annuale	7
2. Assemblee speciali	7
3. Avviso di convocazione	7
4. Quorum	7
5. Voto	7
6. Voto a mano alzata	7
7. Composizione dell'Assemblea dei Membri delegati	8
8. Membro delegato	8

ARTICOLO E. CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Numero	9
2. Censo d'eleggibilità	9
3. Durata degli incarichi	9
4. Dimissioni	10
5. Vacanze	10
6. Remunerazione	10
7. Elezioni	10
8. Frequenza delle assemblee	12
9. Convocazione	12
10. Avviso di convocazione	12
11. Assemblee speciali	12
12. Quorum	12
13. Voto	12

ARTICOLO F. I RAPPRESENTANTI DEL CONGRESSO

1. Designazione	13
2. Delega dei poteri	13
3. Presidente	13
4. Vice-presidente	13
5. Segretario	13
6. Tesoriere	13
7. Vacanze	13

ARTICOLO G. FORMAZIONE DI COMITATI

1. Formazione	14
2. Comitati permanenti	14

ARTICOLO H. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. Anno finanziario	15
2. Libri	15
3. Verifica	15
4. Effetti bancari	15
5. Contratti	15

ARTICOLO I. EMENDAMENTI AI REGOLAMENTI

1. Emendamenti	16
----------------	----

ARTICOLO A : DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nome: Il nome della corporazione sarà :

CONGRESSO NAZIONALE DEGLI ITALO CANADESI, REGIONE QUEBEC
CONGRÈS NATIONAL DES ITALO-CANADIENS, RÉGION QUÉBEC
NATIONAL CONGRESS OF ITALIAN-CANADIANS, QUEBEC REGION

Qui di seguito definito con il nome Congresso:

2. Sede sociale: la sede sociale del Congresso è fissata nella città di Montréal, all'indirizzo che il consiglio d'amministrazione potrà di volta in volta determinare.
3. Sigillo: Il sigillo, la cui impronta appare in margine, è adottato e riconosciuto come il sigillo del Congresso.
4. Affiliazione: Il Congresso Nazionale degli Italo Canadesi, Regione Québec, è affiliato al Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi.

ARTICOLO B: SCOPI ED OBIETTIVI

1. Promuovere e tutelare l'interesse e la buona reputazione della comunità italiana del Québec.
2. Suscitare stretta collaborazione tra le diverse associazioni, federazioni, i rappresentanti della popolazione e tutti gli organismi a scopo non lucrativo, affiliati al Congresso, onde coordinare attività per fini sociali, culturali, artistici, professionali e ricreativi.
3. Affrontare e discutere problemi di discriminazione e di legislazione che colpiscono la comunità italiana.
4. Partecipare e collaborare a progetti che hanno lo scopo di sostenere e sviluppare l'insegnamento della lingua italiana.
5. Partecipare, coordinare e promuovere opere letterarie, artistiche, sportive, culturali, professionali a carattere italiano.
6. Promuovere lo studio e la ricerca di problemi economici e sociali degli italo canadesi e sensibilizzare le autorità competenti sui bisogni e sulle esigenze della Comunità italiana.
7. Mantenere stretti legami e contatti con le altre comunità italiane in Canada e all'estero e tenere vivo il dialogo con i loro governi e organismi nazionali e internazionali.
8. Favorire i rapporti con gli altri gruppi etnici per risolvere problemi comuni e per una migliore collaborazione.
9. Promuovere un programma d'informazione e di pubblicità, allo scopo di far conoscere le migliori tradizioni italiane.

ARTICOLO C : I MEMBRI

1. Possono diventare membri delegati del Congresso:

- a) Qualsiasi associazione, federazione e/o organismo a scopo non lucrativo e apolitico, legalmente riconosciuto dalle Autorità federali, provinciale, municipali e formato almeno da 25 membri in regola che siano in maggioranza d'origine italiana.
- b) Ventotto (28) rappresentanti della popolazione che saranno eletti durante una elezione popolare alla quale potrà partecipare qualsiasi persona maggiorenne d'origine italiana, suddivisa come segue:

La Mauricie (1) : (Trois Rivières, Shawinagan, Cap-de-la-Madeleine, Louiseville).

Cantons de l'Est (1) : (Sherbrooke, St-Jean, Drummondville, Mégantic, Magog, Huntington).

Rive sud (2) : (Boucherville, St-Bruno, Delson, Greenfield Park, Laflèche, St-Constant, St-Hubert, Brossard, St-Lambert, Longueuil, La Prairie, Candiac, Chateauguay).

Lac St-Jean Sept-Iles (1) : (Chicoutini, Arvida, Kénogami, Jonquière, Sept-Iles, Côte Gaspé).

Ville de Québec (dintorni) (1) : (Québec, Lévis, Ste-Anne-de-Beaupré, Beauport, Lauzon, Ste-Foy).

Ile de Laval (2) : (Chomedey, Duvernay, Saint-Vincent-de-Paul, Ste-Thérèse de Blainville, Ste-Rose, Fabreville).

Montreal : Per l'isola di Montreal sono previsti un totale di 20 rappresentanti del popolo, di cui 12 all'est e 8 all'ovest della mediana del Boul. St-Laurent.

La suddetta elezione popolare avrà luogo al meno trenta giorni prima delle elezioni del consiglio d'amministrazione e sarà convocata dal consiglio d'Amministrazione che ne determinerà la procedura per regolamento.

- c) Tutti gli Italiani o Canadesi di origine Italiana di sesso maschile o femminile e di età superiore ai 18 anni, che siano d'accordo con gli scopi ed i regolamenti del Congresso, saranno automaticamente membri e saranno rappresentati in seno all'Assemblea Generale dai membri delegati.
 - a) Sono escluse quelle persone che, a discrezione del Consiglio d'Amministrazione, risultino essere contro gli scopi ed i regolamenti del Congresso

- b) Qualsiasi membro può ritirarsi dal Congresso, presentando le sue dimissioni per iscritto, da indirizzare al Segretario del Congresso.
 - d) Tutti i membri del Congresso sono di diritto membri dei Servizi Comunitari Italo Canadesi del Québec Inc.
 - e) Tutti i membri del Congresso sono di diritto membri del Centro Italiano di Cultura Popolare Inc.
2. Requisito d'ammissione dei membri: Affinchè una associazione e/o un organismo possa diventare membro del Congresso, dovrà essere debitamente ammesso dal consiglio d'amministrazione del Congresso, dopo aver inoltrato domanda scritta.
3. Membri onorari: Sarà permesso al consiglio d'amministrazione, per risoluzione, di nominare membro onorario chiunque, purchè il numero totale dei membri onorari in funzione, non superi il 10% del numero totale dei membri in regola. I membri onorari non avranno alcuna contribuzione annua o altro da versare. Potranno assistere alle assemblee generali o speciali dei membri, ma senza avere il diritto di voto.
Non saranno eligibili nè come membri del consiglio d'amministrazione, nè come rappresentanti del Congresso.
Chiunque abbia ricoperto la carica di presidente della corporazione è di diritto membro onorario.
4. Contribuzione: Le contribuzioni annue che dovranno essere versate dai membri al Congresso, sia per quanto riguarda la quota, che il periodo, saranno stabilite per risoluzione dal consiglio d'amministrazione.
5. Sospensione ed espulsione: Il consiglio d'amministrazione potrà, per risoluzione, sospendere per un periodo che può essere determinato o espellere definitivamente qualsiasi membro che non rispetti le scadenze delle sue contribuzioni, o che infranga qualsiasi altra disposizione dei regolamenti del Congresso, o la cui condotta o attività siano nocive al Congresso.
La decisione del consiglio d'amministrazione a questo proposito sarà finale e senza appello.
Comunque, il consiglio d'amministrazione deve dare l'opportunità alla persona interessata di farsi ascoltare prima di prendere la decisione finale.
Il consiglio d'amministrazione è autorizzato ad adottare e seguire, in questo campo, la procedura che, a secondo dei casi, vorrà stabilire.
6. Dimissione: Qualsiasi membro come tale può dare le dimissioni inviando un avviso scritto al segretario del Congresso.
Qualsiasi dimissione avrà effetto a partire del momento dall'accettazione da parte del consiglio d'amministrazione.
La dimissione del membro non lo libera dall'impegno del versamento della contribuzione dovuto al Congresso fino al giorno in cui tale dimissione avrà effetto.

ARTICOLO D. ASSEMBLEA DEI MEMBRI

1. Assemblea annuale: L'assemblea generale annuale dei membri del Congresso avrà luogo alla data fissata ogni anno dal consiglio d'amministrazione, prima però dello scadere dei quattro mesi che seguono la fine dell'ultimo anno fiscale del Congresso.
Il luogo sarà stabilito dal consiglio d'amministrazione.
2. Assemblee speciali: Tutte le assemblee speciali generali dei membri si svolgeranno nel luogo stabilito dal consiglio d'amministrazione e secondo le esigenze. Tali assemblee possono essere convocate dal presidente o dal consiglio d'amministrazione.
Inoltre, il segretario dovrà convocare un'assemblea speciale generale dei membri, per iscritto, richiesta e firmata da almeno il 25% dei membri in regola.
Tale convocazione deve avvenire entro gli otto giorni dal ricevimento della domanda scritta che dovrà specificare lo scopo di tale assemblea speciale.
Qualora il segretario non convocasse l'assemblea speciale entro la scadenza stipulata, tale assemblea potrà essere convocata dai firmatari stessi della domanda scritta.
3. Avviso di convocazione: Qualsiasi assemblea dei membri sarà convocata tramite avviso scritto indicando la data, l'ora, il luogo e gli scopi dell'assemblea. In caso d'assemblea speciale, l'avviso dovrà citare con esattezza gli argomenti in discussione.

Qualsiasi assemblea dei membri deve essere convocata almeno trenta (30) giorni prima, in caso d'urgenza può essere convocata sette (7) giorni prima.
La presenza di un membro ad una qualsiasi assemblea, giustificherà il mancato avviso al membro stesso.
4. Quorum: Il 33% dei membri in regola presenti, costituisce il quorum sufficiente per qualsiasi assemblea generale o speciale.
Il quorum richiesto deve essere raggiunto all'apertura dell'assemblea per poter discutere qualsiasi argomento.
5. Voto: A qualsiasi assemblea dei membri, solo i membri in regola trenta giorni prima della data del voto, e presenti avranno diritto di voto.
I voti per delega non sono validi, tranne il caso in cui associazioni, federazioni e/o organismi, non deleghino dei rappresentanti, secondo le formalità previste al punto: 8.
6. Voto a mano alzata: A qualsiasi assemblea i voti si prendono a mano alzata o per scrutinio segreto, qualora ciò fosse il desiderio di almeno cinque (5) membri. Gli argomenti sottoposti all'assemblea dei membri saranno accettati con una maggioranza semplice (50% +1) dei voti validi.

7. Composizione dell'assemblea dei membri delegati:

L'assemblea dei membri delegati sarà formata come segue:

- a) Ventotto (28) rappresentanti della popolazione, eletti con elezione popolare.
- b) Un (1) delegato rappresentante di ogni associazione, federazione e/o organismo, debitamente membro del Congresso.

8. Membro delegato:

- a. Le associazioni, federazioni e/o organismi, devono delegare un membro del consiglio d'amministrazione, o in mancanza, un loro membro in regola debitamente autorizzato.

Ogni delegato può rappresentare una sola associazione, federazione e/o organismo, ed avrà diritto ad un solo voto.

- b. I rappresentanti dalla popolazione non possono delegare.

ARTICOLO E. CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Numero: Gli affari del Congresso saranno amministrati da un consiglio d'amministrazione formato da quindici (15) membri composti nella maniera seguente:
 - a) nove (9) membri eletti dall'Assemblea Generale dei Membri.
 - b) Un (1) posto riservato ai giovani dai 18-30 anni eletto dall'Assemblea Generale dei Membri.
 - c) Un (1) posto riservato alle Federazioni affiliati al Congresso; con rappresentanti da loro designati con rotazione biennale.
 - d) Un (1) posto ciascuno riservato alla Fondazione comunitaria Italo-Canadese, all'Associazione gente d'affari e professionisti Italo-Canadesi del Quebec (CIBPA), al Centro comunitario della Piccola Italia – Casa d'Italia, all'Ordine Figli d'Italia, ed al COM.IT.ES di Montreal i quali potranno designare i propri rappresentanti in seno al consiglio d'amministrazione del Congresso .

**(emendamento approvato all'assemblea Generale del 15 aprile 2009)*

Questi nominativi sono soggetti all'accettazione del Consiglio d'Amministrazione del Congresso.

- e) I rappresentanti dei posti riservati di diritto godranno dei pieni diritti di voto e di coprire le cariche direttive che il Consiglio vorrà loro affidare ad eccezione della carica di Presidente.
 - f) Ex-ufficio: Il presidente uscente del congresso “ex-ufficio” avrà il diritto di partecipare alle riunioni del consiglio d'amministrazione senza diritto di voto, fermo restando che non sia in contraddizione dell'articolo 4b qui sotto citato
2. Censo d'eleggibilità: Qualsiasi persona d'origine italiana, maggiorenne, membro di un associazione, federazione e/o organismo, debitamente affiliato al Congresso ed i rappresentanti della popolazione, residente nella provincia del Québec e che sostenga gli scopi e gli obiettivi del Congresso, è eleggibile come candidato al consiglio d'amministrazione.
 3. Durata degli incarichi: Qualsiasi membro del consiglio d'amministrazione assumerà l'incarico a partire dalla chiusura dell'assemblea durante la quale è stato eletto.

L'incarico avrà la durata di due anni, a meno che nel frattempo non abbia dimissionato in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Nessun membro del consiglio d'amministrazione potrà assolvere l'incarico per più di tre (3) mandati consecutivi, completi o meno.

Questo regolamento non è retroattivo.

4. Consigliere dimissionario: Cessa di far parte del consiglio d'amministrazione e d'assolvere il suo incarico di consigliere:
- a. Colui che invii per iscritto le sue dimissioni al consiglio d'amministrazione, a partire dal momento in cui vengono accettate, per risoluzione, dal consiglio d'amministrazione.

- b. Colui che dichiara ai mezzi d'informazione di essere candidato ad una convenzione o ad una elezione provinciale o federale e/o di sostenere un qualsivoglia candidato o partito politico facendo pubblicità usando e/o facendo riferimento alla carica svolta nel Congresso.

In tal caso dovrà presentare le sue dimissioni da consigliere nei tre giorni seguenti la suddetta dichiarazione.

Qualsiasi membro del consiglio d'amministrazione che verrà a trovarsi in questa situazione e che rifiuterà di dare le sue dimissioni, sarà dimesso dai suoi incarichi dal consiglio d'amministrazione.

- c. Il consiglio d'amministrazione potrà, per risoluzione, sospendere per un periodo che stabilirà, o espellere definitivamente qualsiasi membro del consiglio d'amministrazione che infranga qualsiasi disposizione dei regolamenti, o che sia assente non giustificato, per tre riunioni consecutive.

5. Vacanza: Se l'incarico di qualsiasi membro del consiglio d'amministrazione del Congresso diventa vacante, in seguito a decesso, a rinuncia, o per qualsiasi altra ragione, il consiglio d'amministrazione, per risoluzione, nominerà un altro consigliere che assolverà l'incarico per il periodo di tempo ancora in vigore per il membro sostituito.

6. Remunerazione: I membri del consiglio d'amministrazione non saranno remunerati per i loro incarichi.

7. Procedura d'elezione:

- a. L'elezione dei membri del consiglio d'amministrazione avverrà durante l'assemblea generale annuale dei membri del Congresso, se applicabile.
- b. Il consiglio d'amministrazione dovrà nominare un comitato d'elezione composto da tre persone, nei quarantacinque (45) giorni precedenti l'elezione dei membri del consiglio d'amministrazione.

Questo comitato oltre ad esercitare le funzioni che gli sono state attribuite dal consiglio d'amministrazione, dovrà provvedere all'esecuzione delle procedure e delle formalità d'elezione, come indicato nel presente regolamento.

- c. La candidatura dovrà essere presentata alla sede sociale del Congresso, su di un formulario speciale previsto allo scopo e debitamente firmato dal candidato.
- d. La data delle elezioni dovrà essere comunicata a tutti i membri, almeno quarantacinque (45) giorni prima dell'assemblea generale dei membri.
- e. Tutte le candidature devono essere inviate al comitato d'elezione, alla sede sociale del Congresso, almeno quindici (15) giorni prima dell'assemblea generale.
- f. Dieci (10) giorni prima dell'assemblea generale, il comitato d'elezione deve inviare una lista dei candidati ad ogni membro delegato.
- g. Durante l'elezione, il voto è preso per scrutinio segreto.
- h. La votazione è sotto la presidenza del presidente del comitato d'elezione. Gli altri due membri del comitato d'elezione fungeranno da scrutatori. Gli scrutatori prepareranno i bollettini di voto, li distribuiranno e li raccoglieranno.
- i. Il bollettino di voto enumera i nomi dei candidati in ordine alfabetico e per essere valido ogni bollettino di voto deve essere siglato dal presidente d'elezione.
Il bollettino sarà valido se porta un minimo di un (1) voto e un massimo di dieci (10).
- j. Soltanto i delegati di associazioni, federazioni e/o organismi, membri in regola, ed i rappresentanti della popolazione, avranno diritto di voto.
- k. Elezione del presidente: il presidente del Congresso sarà eletto dai membri dell'assemblea generale scelto tra i otto (8) consiglieri già eletti dall'assemblea generale.

Il candidato scelto come presidente dovrà ottenere il 50% + 1 di voti dei membri presenti all'assemblea generale.

Nell'ipotesi che nessun candidato riesca ad ottenere il 50% + 1 dei voti dai membri presenti all'assemblea generale, il presidente del comitato di elezione procederà a tanti giri di scrutinio quanti saranno ritenuti necessari, affinché il candidato ottenga la percentuale richiesta dei voti, cioè il 50 + 1. Chi avrà ricevuto meno voti, sarà eliminato.

- l. Il consiglio d'amministrazione dovrà alla prima riunione che seguirà l'assemblea generale, eleggere i membri dell'esecutivo, cioè: due (2) vice-presidenti, il segretario ed il tesoriere.

8. Frequenza delle riunioni: I consiglieri si riuniranno almeno una volta al mese.
9. Convocazione: Le riunioni del consiglio d'amministrazione sono convocate dal segretario, sia su richiesta del presidente, sia su domanda scritta della maggioranza dei membri del consiglio d'amministrazione.
10. Avviso di convocazione: L'avviso di convocazione di qualsiasi riunione del consiglio d'amministrazione dovrà essere fatto per iscritto almeno sette (7) giorni prima della tenuta della riunione.

L'avviso di convocazione dovrà indicare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione. Se tutti i membri del consiglio d'amministrazione sono presenti ad una riunione o vi consentono per iscritto, qualsiasi riunione può aver luogo senza alcun avviso preliminare di convocazione.

In caso d'urgenza, il termine per avviso di convocazione può essere di due (2) giorni.

La presenza di un membro ad una riunione qualsiasi, colmerà il mancato avviso al membro stesso.

11. Riunioni speciali: Il segretario avrà l'incarico di convocare una riunione speciale del consiglio d'amministrazione, sia per risoluzione del consiglio, che su richiesta scritta, firmata da almeno sette (7) membri del consiglio d'amministrazione e ciò entro i tre (3) giorni dal ricevimento di tale domanda.

Questa domanda dovrà specificare gli scopi e le ragioni della riunione.

Qualora la riunione non venisse convocata dal segretario nel termine stabilito, tale riunione potrà essere convocata dai firmatari stessi della domanda scritta.

12. Quorum: Sette (7) membri in carica del consiglio d'amministrazione dovranno essere presenti ad ogni riunione per raggiungere il quorum richiesto.
13. Voto: Qualsiasi problema sottoposto sarà deciso con la maggioranza dei voti, ogni membro del consiglio d'amministrazione, ivi compreso il presidente, ha diritto ad un solo voto.

In caso di parità di voti, il presidente ha un voto preponderante.

ARTICOLO F. I RAPPRESENTANTI DEL CONGRESSO

1. Designazione: I rappresentanti del Congresso sono: il presidente, due vice-presidenti, il segretario, il tesoriere e otto (8) consiglieri.
2. Delega dei poteri: In caso d'assenza o d'incapacità di un rappresentante del Congresso, o per qualsiasi altra ragione giudicata sufficiente dal consiglio d'amministrazione, quest'ultimo potrà dare facoltà di potere a qualsiasi altro rappresentante o membro del consiglio d'amministrazione.
3. Presidente: Il presidente è il rappresentante esecutivo a capo del Congresso.

Egli presiede tutte le riunioni dei membri del consiglio d'amministrazione e sovrintende all'esecuzione delle decisioni del consiglio d'amministrazione, firma tutti i documenti che richiedono la sua firma e assolve tutti gli incarichi inerenti il suo mandato e nello stesso tempo esercita tutti i poteri che gli sono attribuiti dal consiglio d'amministrazione.

4. Vice-presidente: In caso di assenza o d'incapacità d'agire del presidente, uno dei due vice-presidenti lo sostituisce assumendo tutti i poteri e tutti gli incarichi.
5. Segretario: Assiste a tutte le riunioni dei membri e del consiglio d'amministrazione e ne redige i processi verbali. Inoltre, assolve tutti gli incarichi che gli sono attribuite dai regolamenti o dal consiglio d'amministrazione.

Ha la custodia del libro dei processi verbali e di tutti gli altri registri corporativi.

6. Tesoriere: Ha l'incarico e la custodia dei fondi del Congresso e dei libri della contabilità.

Deve tenere un conto preciso delle sostanze e dei debiti, delle entrate e delle uscite del Congresso in uno o più libri adatti allo scopo.

Deposita in una istituzione finanziaria stabilita dal consiglio d'amministrazione, il denaro del Congresso.

E' co-firmatario di qualsiasi impegno finanziario con il presidente o qualsiasi presidente di comitato.

7. Vacanze: Se l'incarico di un qualsiasi rappresentante del Congresso si rende vacante, in seguito a decesso o rassegnazione o per qualunque altra ragione, il consiglio d'amministrazione, per risoluzione, potrà nominare un'altra persona qualificata a riempire tale vacanza e questo rappresentante resterà in funzione per il periodo di tempo ancora in vigore per il rappresentante sostituito.

ARTICOLO G. FORMAZIONE DI COMITATI

1. Il consiglio d'amministrazione può formare dei comitati o sotto-comitati, onde raggiungere gli scopi e gli obiettivi del Congresso.

Qualsiasi comitato o sotto-comitato dovrà rendere conto al consiglio d'amministrazione.

2. Comitati permanenti:

- a. Comitato Educazione: Promuovere, intraprendere e partecipare a progetti miranti lo sviluppo e l'insegnamento della lingua italiana.
- b. Comitato Retaggio: Promuovere e rinforzare la cultura e le tradizioni italiane.
- c. Comitato Anti-discriminazione: Analizzare, studiare e indagare su qualsiasi atto discriminatorio e legislazione che possa nuocere alla comunità italiana.
- d. Comitato Accettazione: Esaminare le domande di ammissione delle associazioni e/o organismi, e fare rapporto di tali domande al consiglio d'amministrazione.
- e. Comitato Relazioni Pubbliche: Curare la pubblicità e le relazioni pubbliche allo scopo di far conoscere le migliori tradizioni italiane, mantenere i legami e i contatti con le associazioni e/o organismi e con gli altri gruppi etnici.
- f. Comitato Giovani: Organizzare, coordinare e promuovere programmi e progetti a carattere italiano per i giovani italo-canadesi e fare in modo che i giovani partecipino alle attività organizzate dal Congresso.
- g. Comitato Affari Esteri: Responsabile delle comunità italiane all'Estero e di mantenere i contatti con loro, oltre ad avere rapporti con i Governi ed organismi nazionali ed internazionali.
- h. Comitato Costituzionale: Creare, modificare, interpretare ed applicare i regolamenti e le risoluzioni.
- i. Comitato d'Urgenza: Mettere in moto qualsiasi azione che richiede un intervento immediato in caso di disastro.
- j. Comitato Sociale: Collaborare con gli organismi specializzati nell'assistenza alle persone bisognose ed agli operai.

ARTICOLO H. DIPOSIZIONI FINANZIARIE

1. Anno finanziario: L'esercizio finanziario del congresso termina al 31 dicembre di ogni anno.
2. Libri e contabilità: Il consiglio d'amministrazione darà incarico al tesoriere del Congresso di tenere o di controllare uno o più libri di contabilità, nel quale o nei quali saranno segnati tutti i fondi ricevuti o spesi dal Congresso, tutte le sostanze di cui dispone il Congresso e tutti i suoi debiti o obbligazioni e qualsiasi altra transazione finanziaria. Questo libro o questi libri devono rimanere alla sede sociale del Congresso e saranno disponibili per essere consultati sia dal presidente che dal consiglio d'amministrazione.
3. Verifica: I libri e gli stati finanziari del Congresso saranno verificati ogni anno, al più presto possibile dopo la scadenza di ogni esercizio finanziario, dal verificatore nominato per questo scopo dall'assemblea generale annuale dei membri.
4. Effetti bancari: Tutti gli assegni, biglietti o altri effetti bancari del Congresso saranno firmati dalle persone che ogni qualvolta saranno designati a questo scopo dal consiglio d'amministrazione.
5. Contratti: Contratti ed altri documenti richiedenti la firma del Congresso saranno innanzitutto approvati dal consiglio d'amministrazione e dopo tale approvazione, firmati dal tesoriere o dal presidente o dal segretario o da un vice-presidente.

ARTICOLO I. EMENDAMENTI AI REGOLAMENTI

1. Un avviso di mozione deve essere trasmesso ad ogni membro del Congresso almeno dieci (10) giorni prima dell'assemblea generale dei membri delegati, durante la quale sarà discusso qualsiasi emendamento destinato ad abrogare o a sostituire un articolo dei presenti regolamenti o i regolamenti stessi nella loro totalità.

L'avviso di mozione deve portare redatto l'emendamento proposto.

Per emendare totalmente o in parte i presenti regolamenti, sarà necessario un voto favorevole per i due terzi (2/3) dei suffragi espressi.